



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Bando per la selezione di 756 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili di cui all'art. 1 della legge n. 288/2002 e all'art.40 della legge n. 289/2002.

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 19 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante *Istituzione del Servizio civile nazionale*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante *Provvidenze in favore dei grandi invalidi*;

VISTO l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*;

VISTO l'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*, che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti attraverso la pubblicazione nei siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante *Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*, in particolare l'art. 1 che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante *Istituzione e disciplina del Servizio civile universale a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*, così come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2018 n. 43;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2019, recante l'approvazione delle *Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale*;

VISTI i decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, rispettivamente in data 4 novembre 2019 e 16 dicembre 2020, con i quali sono stati approvati il Piano triennale 2020-2022 e il Piano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

annuale 2021, concernenti la programmazione del servizio civile universale, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017;

VISTO il d.P.C.M. 28 maggio 2020 che ha apportato modifiche al d.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante *Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, con riferimento al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, concernente *Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020, n. 1689;

VISTA la circolare del Capo del Dipartimento del 5 ottobre 2020, recante *Disposizioni per la redazione e la presentazione dei Progetti di servizio civile per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili - Criteri e modalità di valutazione*, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento in data 5 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», in particolare l'art. 12 quater;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021, n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

CONSIDERATO che i documenti di programmazione finanziaria 2018, 2019 e 2020, relativi all'utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile sopra richiamato hanno destinato al finanziamento dei progetti per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili di cui all'art. 1 della legge n. 288/2002 e all'art. 40 della legge n. 289/2002, una quota delle risorse stanziata per ciascuna annualità;

VISTO il decreto n. 380/2021 del 14 maggio 2021, con il quale il Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile ha disposto l'approvazione e il finanziamento, a valere sui fondi disponibili nella contabilità speciale del servizio civile ed utilizzabili nell'esercizio finanziario 2021 e seguenti, di 74 progetti di servizio civile universale per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili e l'impiego di 756 operatori volontari

DECRETA

Art. 1

Disposizioni generali

Con il presente bando, e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 756 operatori volontari da impiegare in 74 progetti di servizio civile per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili presentati dagli enti iscritti all'Albo di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

servizio civile universale e finanziabili con le risorse a disposizione per il triennio 2018-2020 richiamate nelle premesse.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore.

Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare bassa scolarizzazione e difficoltà economiche), altri prevedono un periodo di tutoraggio. Le informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti di cui all'art. 3, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature di cui all'art. 4.

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra quelli indicati nell'Allegato 1.

La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun Ente titolare di progetto, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari per l'esame, da parte del Dipartimento, delle graduatorie e delle richieste di avvio al servizio. L'avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro il 16 novembre 2021. Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di avvio in servizio e provvede ad informare ciascun Ente della data da cui decorre l'impiego degli operatori volontari affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 439,50. Le somme spettanti agli operatori volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.

Qualora l'operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per raggiungere il luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità.

Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda dell'interessato, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Nell'interesse degli operatori volontari, che non sono soggetti iscritti all'INAIL, il Dipartimento ha stipulato un contratto che prevede un'assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio; in aggiunta a tale garanzia assicurativa l'Ente titolare ha facoltà di attivare un'assicurazione integrativa, a copertura di specifici rischi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Terminate le attività progettuali, all'operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall'Ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall'Ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla selezione, come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
- b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso dell'espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale.

I giovani che abbiano già prestato servizio civile nazionale in un progetto finanziato dal PON-IOG "Garanzia Giovani" possono presentare domanda per i progetti inseriti nel presente bando.

I giovani che abbiano già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale o universale non possono partecipare al presente bando.

Non possono, inoltre, presentare domanda i giovani che:

- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista.

Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente articolo:

- nel corso del 2020, a causa degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall'Ente;
- abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell'Ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

della sede di attuazione su richiesta motivata dell'Ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

- abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- abbiano già svolto il Servizio civile nell'ambito del progetto sperimentale europeo *International Volunteering Opportunities for All* e nell'ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;
- abbiano già svolto il "servizio civile regionale" ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma.

Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Infine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda anche i giovani che, alla data della presentazione della stessa, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale possibilità è prevista, con riferimento ai bandi di servizio civile 2021, dall'art. 12-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 176/2020.

Art.3

Obblighi di pubblicazione a carico degli enti

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli Enti titolari dei progetti pubblicano sulla *home page* dei propri siti internet, oltre all'elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto, che riporti le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta, secondo il formato riportato in *Allegato 2*. Ciascun Ente provvede anche ad inserire nel sistema Helios (ossia nel sistema informatico del servizio civile) le *url* relative alle pagine di pubblicazione. L'Ente, in aggiunta alle schede, ha facoltà di pubblicare anche l'intero elaborato progettuale, avendo altresì l'onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.

Gli Enti sono tenuti a pubblicare sulla *home page* dei propri siti internet il link alla piattaforma Domanda On Line (di seguito piattaforma DOL), unico strumento attraverso il quale deve essere compilata e presentata la domanda di cui all'art. 4; andranno, inoltre, indicati i giorni e gli orari di apertura delle proprie sedi, o comunque un recapito telefonico, per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero necessità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Art. 4

Presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari (d'ora in avanti "candidati") dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'Ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, *tablet* e *smartphone* all'indirizzo <https://domandaonline.serviziocivile.it>.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per la Domanda *On-Line* di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla *home page* della piattaforma stessa.

Le domande di partecipazione devono essere presentate **esclusivamente** nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le **ore 15:00 del giorno 30 luglio 2021**. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l'orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al giorno e all'ora di scadenza del presente bando.

È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la *Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL*.

Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli Enti di servizio civile.

È importante evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, una volta attivati, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle sedi progettuali originarie. In ogni caso l'operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato.

Si specifica che i candidati in possesso di titoli di istruzione superiore rilasciati da un Paese membro dell'Unione Europea, o comunque conseguiti all'estero, possono chiederne la valutazione, ai fini della formazione della graduatoria di merito del progetto da loro prescelto, purché venga tempestivamente attivata la procedura di equivalenza ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 luglio 2009, n. 189 (*“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”*).

La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca. La procedura di equivalenza può essere attivata subito dopo la presentazione della domanda online e l'effettiva attivazione deve essere comunque comunicata all'Ente che procede alla selezione dei candidati prima della valutazione dei titoli/dell'espletamento del colloquio; nel caso contrario il titolo conseguito all'estero non potrà essere oggetto di valutazione. Il titolo conseguito all'estero, se debitamente dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione, può essere valutato in attesa dell'emanazione della dichiarazione/provvedimento di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche qualora si tratti di un titolo di studio all'estero già valutato per la partecipazione ad altre procedure concorsuali.

All'esito del procedimento, il titolo di studio conseguito all'estero può essere riconosciuto dal Dipartimento, quale Amministrazione pubblica che ha indetto il bando, su conforme parere espresso dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 5

Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall'Ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio.

Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l'obbligo, tra l'altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione.

I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall'Ente, mentre le modalità di conduzione del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'Ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

A fronte di un numero elevato di candidati, in via eccezionale, l'Ente potrà procedere alla valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale, con l'obiettivo di ridurre i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari, in analogia a quanto previsto per i concorsi dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera b), n. 6, della legge n. 56 del 2019.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità *on-line*, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati. Nel caso in cui la modalità *on-line*, a causa dell'impossibilità di realizzare determinati tipi di prove nel corso del colloquio, non consentisse di attribuire i punteggi secondo il sistema accreditato, l'Ente potrà procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i candidati sulle eventuali modifiche nell'attribuzione dei punteggi.

È cura dell'Ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità *on-line*, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desidera, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio *on-line* deve essere verificata attraverso l'esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio *on-line*, l'Ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.

Qualora i colloqui vengano previsti in presenza, l'Ente è tenuto ad applicare le disposizioni dettate dal Dipartimento con circolare del 24 febbraio 2021, consultabile sul sito web del Dipartimento medesimo.

L'Ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al "Servizio civile" sulla *home page*, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Si ricorda che l'eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, specificandone la motivazione.

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

L'Ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data comunque comunicazione ai candidati. Successivamente, sottopone a colloquio i candidati e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

compila per ognuno, a seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.

L'Ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.

L'Ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.

Considerato che per l'ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell'Ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l'Ente può utilizzare ogni altra idonea modalità.

Contestualmente alla graduatoria l'Ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell'Ente di tutte le operazioni necessarie.

Art. 6

Istruzioni operative per gli Enti

L'Ente inserisce nel sistema informatico UNICO – Helios per ciascun candidato il punteggio complessivo attribuito, lo stato assegnato (idoneo selezionato, idoneo non selezionato, non idoneo al progetto, non presentato al colloquio, escluso dal colloquio), la sede dove l'operatore volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio, quella nella quale avrà attuazione il progetto (i campi vanno compilati entrambi anche nel caso in cui le due sedi coincidano) e la data di inizio servizio proposta. Per coloro i quali non sostengano il colloquio e per gli esclusi dal colloquio il punteggio da inserire nel sistema informatico è zero.

Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del Servizio civile o dal responsabile legale dell'Ente, unitamente alla dichiarazione di cui all'*Allegato 3*, devono essere inviate al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it.

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell'oggetto: codice oggettario che corrisponde a VOL#GRAD, il codice dell'Ente (SU.....), la denominazione dell'Ente, il titolo/i



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

titoli del/dei progetto/progetti.

Gli originali della documentazione relativa alle procedure di selezione devono essere conservati dall'Ente, per ogni necessità del Dipartimento.

Il termine per la trasmissione delle graduatorie - che devono contenere i dati relativi a tutti i candidati, compresi quindi gli idonei non selezionati, i non idonei al progetto, i non presentati al colloquio e gli esclusi dal colloquio - è stabilito per l'**11 ottobre 2021**, sia con riferimento alla procedura "Helios", sia all'invio attraverso PEC, a pena di non attivazione del progetto. L'avvio al servizio degli operatori volontari è, infatti, subordinato all'invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti.

L'assunzione in servizio dei vincitori della procedura selettiva dovrà avvenire entro il **10 dicembre 2021**.

Il mancato invio della dichiarazione di cui all'*Allegato 3* preclude l'attivazione del progetto di servizio civile universale.

L'Ente cura la consegna, a ciascun operatore volontario, delle condizioni generali di assicurazione, accerta che il candidato idoneo selezionato sottoscriva il contratto di Servizio civile di cui all'art. 16 del D.Lgs. 40/2017, secondo le procedure di cui all'art. 7, e ne trasmette copia al Dipartimento via PEC, indicando in calce al contratto la data di effettiva presentazione in servizio.

Art. 7

Adempimenti dell'operatore volontario per l'avvio al servizio

Ciascun candidato idoneo selezionato, accedendo all'area riservata del sito del Dipartimento, attraverso SPID o con le credenziali ricevute per accedere alla piattaforma DOL, ottiene, per la sottoscrizione, la versione cartacea del contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati, tra l'altro, la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e gli obblighi di servizio di cui all'art.9.

Art. 8

Obblighi di servizio degli operatori volontari

Il rapporto di Servizio civile si instaura con la sottoscrizione, da parte del giovane selezionato, del precitato contratto che prevede, tra l'altro, il trattamento giuridico ed economico dell'operatore volontario, nonché le norme di comportamento alle quali lo stesso deve attenersi e le relative sanzioni disciplinari qualora non dovesse rispettarle.

In linea generale è fatto obbligo all'operatore volontario di rispettare l'orario di servizio, di svolgere le attività previste dal progetto e di seguire le prescrizioni impartite dall'Ente d'impiego in ordine all'organizzazione delle attività.

L'operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio civile, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

legislativo 40/2017. La valutazione di compatibilità spetta all'Ente titolare del progetto o all'Ente di accoglienza.

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle “*Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti e operatori volontari del Servizio civile universale*” del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.

Per tutti gli operatori avviati al Servizio civile l'interruzione del rapporto, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di Servizio civile, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali dei candidati e poi degli operatori volontari sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento *pro-tempore*.

I dati forniti sono utilizzati dal Dipartimento, in qualità di “*Titolare del trattamento*” e dall'Ente che cura la procedura selettiva e che impiegherà l'operatore volontario, in qualità di “*Responsabile del trattamento*”, ovvero i “*Sub-responsabile del trattamento*” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal presente bando, per le finalità di espletamento delle attività selettive e, successivamente per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale di Servizio civile. Nel caso d'instaurazione del rapporto, il trattamento dati avviene per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso, alla realizzazione del progetto di Servizio civile, alle relazioni con la Rappresentanza nazionale degli operatori volontari e alle attività istituzionali del Dipartimento e delle Regioni e Province Autonome.

Il trattamento dei dati avviene di norma mediante l'ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La comunicazione dei dati personali e l'autorizzazione al loro trattamento sono necessarie ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento potrà raccogliere - presso altre pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici e privati - categorie di dati personali particolari, compresi quelli giudiziari, relativi a candidati e operatori volontari.

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso ovvero ad altri soggetti, pubblici o privati, che operano al di fuori del territorio nazionale purché il trasferimento sia giustificato da finalità di pubblico interesse.

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i dati personali dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I responsabili del trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati personali trattati.

La comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del precitato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere mediante richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all'indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it.

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio gestione degli operatori volontari e formazione dell'Ufficio per il Servizio civile universale del Dipartimento.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
cons. Marco De Giorgi